

n. 189+131/2023 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa	Daniela	LOCOCO	Presidente
dott.	Leonardo	SCIONTI	Consigliere rel.
dott.ssa	Chiara	ERMINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nelle seguenti cause riunite in unico grado:

1) iscritta a ruolo il 23.01.2023

al n. 131 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023

promossa da

Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, Via Francesco Gaeta n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Simone Labonia, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato;

- impugnante -

contro

Controparte_1 in nome e per conto di *[...]*

Controparte_2

[...] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Maria Vittoria Moretti, rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi, come da mandato allegato;

-impugnata -

e

CP_3 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e *Controparte_4* entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Malinconico in sede di arbitrato, ed elettivamente domiciliati in Salerno, Corso Garibaldi n. 194;

- impugnata -

e

Controparte_5 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Capobianco e Michela Morelli in sede di arbitrato, ed elettivamente domiciliato in Venafrò (IS), Via delle Milizie n. 5;

- impugnato contumaci -

2) iscritta a ruolo il 31.01.2023
al n. 189 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023

promossa da

CP_3 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e *Controparte_4* elettivamente domiciliati in Salerno, Corso Garibaldi n. 194, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Malinconico che li rappresenta e difende come da mandato allegato;

- impugnanti -

contro

Controparte_1 in nome e per conto di [...] *Controparte_2*

[...] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Maria Vittoria Moretti, rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi, come da mandato allegato in atti;

-impugnata -

e

Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, Via Francesco Gaeta n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Simone Labonia, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato;

-impugnato -

e

Controparte_5 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Capobianco e Michela Morelli in sede di arbitrato, ed elettivamente domiciliato in Venafrò (IS), Via delle Milizie n. 5;

- impugnato contumace -

avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale.

La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: 1) n. 131/2023 R.G.: per

Parte_1 : “[...] nel merito: 1) accogliere il gravame e, per l'effetto, accertare

e dichiarare la nullità dell'impugnato lodo arbitrale, per i motivi dedotti in atti; 2) conseguentemente, rigettare integralmente ogni avversa azione, pretesa e domanda, giacché nulla, improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CP_6 Cassa professionale ed Iva, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”; per ^{Contr} “[...] - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Cinzia Sandrucci e Rodolfo Dolce avente sede in Poggibonsi (SI), Viale Marconi 58 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Sandrucci, pronunciato in data 14 ottobre 2022, a norma dell'art. 829 c.p.c. non sussistendo alcuna concreta ed effettiva tassativa ipotesi ivi prevista e vista la decadenza incontrovertibilmente intervenuta, come analiticamente esposto in narrativa e con tutte le conseguenze di legge anche in punto spese del giudizio; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Cinzia Sandrucci e Rodolfo Dolce avente sede in Poggibonsi (SI), Viale Marconi 58 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Sandrucci, pronunciato in data 14 ottobre 2022, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnato lodo; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Cinzia Sandrucci e Rodolfo Dolce avente sede in Poggibonsi (SI), Viale Marconi 58 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Sandrucci, pronunciato in data 14 ottobre 2022, anche a norma degli artt. 829 e 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnato lodo; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Cinzia Sandrucci e Rodolfo Dolce avente sede in Poggibonsi (SI), Viale Marconi 58 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Sandrucci, pronunciato in data 14 ottobre 2022, anche a norma dell'art. 817 c.p.c., come meglio esposto in atto e con

ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnato lodo; Nel merito: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal Sig. **Parte_1** rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conferma del lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Cinzia Sandrucci e Rodolfo Dolce avente sede in Poggibonsi (SI), Viale Marconi 58 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Sandrucci, pronunciato in data 14 ottobre 2022. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con la conferma della condanna della parte appellante al rimborso di tutte le somme già anticipate o anticipande per il pagamento dei compensi del Collegio arbitrale come in lodo arbitrale determinati nonché al rimborso delle spese e competenze legali liquidate in Euro 14.000,00 oltre accessori di legge"; per **CP_3** e **CP_4** : "1) - accogliere il presente gravame e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o inopponibilità dell'impugnato lodo arbitrale, per i motivi innanzi dedotti; 2) - conseguentemente, rigettare integralmente ogni avversa azione, pretesa e domanda, giacché nulla, improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto; Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Rimborso **CP_6** Cassa professionale ed Iva, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.". 2) n. 189/2023 R.G.: per **CP_3** e **CP_4** : "1) - accogliere il presente gravame e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o inopponibilità dell'impugnato lodo arbitrale, per i motivi innanzi dedotti; 2) - conseguentemente, rigettare integralmente ogni avversa azione, pretesa e domanda, giacché nulla, improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto; Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltr **CP_6** Cassa professionale ed Iva, con attribuzione ex art. 93 c.p.c."; per ^{Contr} **CP_3** "In via preliminare e/o pregiudiziale: [...] - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Cinzia Sandrucci e Rodolfo Dolce avente sede in Poggibonsi (SI), Viale Marconi 58 presso lo studio dell'Avv. Cinzia

Sandrucci, pronunciato in data 14 ottobre 2022, a norma dell'art. 829 c.p.c. non sussistendo alcuna concreta ed effettiva tassativa ipotesi ivi prevista e vista la decadenza incontrovertibilmente intervenuta, come analiticamente esposto in narrativa e con tutte le conseguenze di legge anche in punto spese del giudizio; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Cinzia Sandrucci e Rodolfo Dolce avente sede in Poggibonsi (SI), Viale Marconi 58 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Sandrucci, pronunciato in data 14 ottobre 2022, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnato lodo; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Cinzia Sandrucci e Rodolfo Dolce avente sede in Poggibonsi (SI), Viale Marconi 58 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Sandrucci, pronunciato in data 14 ottobre 2022, anche a norma degli artt. 829 e 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnato lodo; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Cinzia Sandrucci e Rodolfo Dolce avente sede in Poggibonsi (SI), Viale Marconi 58 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Sandrucci, pronunciato in data 14 ottobre 2022, anche a norma dell'art. 817 c.p.c., come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnato lodo; Nel merito: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato, rispettivamente, da CP_3 e dal Sig. Controparte_4 (RG 189/2023) nonché dal Sig Parte_1 (RG 131/2023), rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conferma del lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Cinzia Sandrucci e Rodolfo Dolce avente sede in Poggibonsi (SI), Viale Marconi 58 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Sandrucci,

pronunciato in data 14 ottobre 2022. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con la conferma della condanna della parte appellante al rimborso di tutte le somme già anticipate o anticipande per il pagamento dei compensi del Collegio arbitrale come in lodo arbitrale determinati nonché al rimborso delle spese e competenze legali liquidate in Euro 14.000,00 oltre accessori di legge”; per Pt_1 “1) accogliere il gravame e, per l’effetto, accertare e dichiarare la nullità dell’impugnato lodo arbitrale, per i motivi dedotti in atti; 2) conseguentemente, rigettare integralmente ogni avversa azione, pretesa e domanda, giacché nulla, improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Rimborso CP_6 Cassa professionale ed Iva, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”.

- FATTO E DIRITTO -

I. Fatto e procedimento arbitrale. Emerge dagli atti quanto segue.

I.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la Controparte_1 in nome e per conto di Controparte_8 (d’ora in poi solo “Contr”), conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno CP_3 quale debitrice principale e, in qualità di fideiussori, Parte_2 , Controparte_5 e Parte_1 , chiedendo la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti in data 22.9.2006, avente ad oggetto gli immobili siti nel comune di Isernia (IS), Contrada Le Piane, S.S. 17 KM. 177, con immediato rilascio dei suddetti nonché condanna della società al pagamento in favore di Contr della somma di € 173.631,30= (così composta: € 138.278,80= per canoni e spese scaduti e non pagati dal 22.0.2009 al 31.12.2013; € 35.352,43= per interessi di mora alla data del 22.1.2014) oltre gli interessi, nonché i medesimi fideiussori nei limiti della garanzia prestata, in seguito all’inadempimento contrattuale della medesima società ed infine condanna dei medesimi convenuti al pagamento di un’indennità di occupazione dalla data dell’inadempimento (03.03.2014) fino all’effettivo rilascio. Si costituivano i convenuti tutti: CP_3 e CP_4 da un lato e con separata costituzione Pt_1

dall'altro, in via pregiudiziale, eccepivano il difetto di competenza/giurisdizione del Tribunale di Salerno, in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 8 delle condizioni generali del contratto di *leasing*, concludendo comunque, in subordine, anche nel merito; **CP_5**, a sua volta, si difendeva esclusivamente nel merito e concludeva per il rigetto della domanda previo mutamento di rito in ordinario. Con ordinanza dell'11.10.2021, il Tribunale dichiarava, con riferimento a tutte le Parti in lite, la propria incompetenza in favore di quella del Collegio Arbitrale in base alla clausola compromissoria contenuta nel contratto di leasing.

I.2. **Contr** notificava domanda di arbitrato in riassunzione a **CP_1**, riportando le medesime conclusioni del ricorso in giudizio e invitando i convenuti a nominare il proprio Arbitro; questi eccepivano l'improcedibilità del giudizio arbitrale per essere stati invitati tutti a nominare un unico Arbitro e ciascuno nominava il proprio Arbitro in persona differente; **Contr** formulava successiva istanza al Presidente del Tribunale di Siena per la nomina dell'Arbitro delle Parti resistenti, atteso che i medesimi – come detto – avevano nominato plurimi distinti arbitri in contrasto con la clausola compromissoria. Il Presidente del Tribunale, con successivi decreti, nominava un unico Arbitro per tutte le Parti convenute in arbitrato. Nominato, infine, il terzo arbitro in funzione di Presidente del Collegio, la controversia, nella contumacia dei convenuti come dichiarata dallo stesso Collegio, era istruita documentalmente e trattenuta in decisione. In data 14.10.2022, il Collegio arbitrale emetteva il **Pt_3** con il quale accoglieva integralmente le domande formulate da **Contr** che riproducevano, nella sostanza, quelle *ab initio* proposte dinanzi al giudice ordinario.

II. Le impugnazioni. In questa sede, erano introdotte due separate impugnative.

II.1. Nella causa n. 131/2023 R.G. **Pt_1** impugnava il suddetto lodo, in particolare, lamentando i seguenti specifici motivi: 1) nullità del lodo arbitrale per inefficacia e/o inopponibilità della convenzione arbitrale al garante/fideiussore **Parte_1** in relazione all'art. 829 c.p.c., comma 1, n.1): la clausola

compromissoria contenuta all'art. 8 del contratto di locazione finanziaria non era al medesimo opponibile, atteso che nell'atto di fideiussione sottoscritto, non risultava alcun riferimento alla disposizione, sì che ^{Contr} avrebbe dovuto attivare la procedura solo nei confronti del debitore principale e, in seguito a ^{Pt_3} alla medesima favorevole, agire in giudizio nei confronti dei fideiussori; 2) nullità del lodo arbitrale per violazione delle modalità di nomina degli arbitri - Illegittima ed errata composizione del Collegio arbitrale, in relazione all'art. 829 c.p.c., comma 1, n.2): Parte impugnante aveva fin da subito eccepito l'improcedibilità della domanda di arbitrato con l'atto di nomina del proprio Arbitro, considerato che la clausola compromissoria prevedeva un Collegio composto da tre Arbitri, uno nominato da ^{Contr} uno da ^{CP_3} e l'ultimo quale Presidente di comune accordo dai due Arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. La clausola binaria prevista, infatti, non prevedeva un'applicazione anche nei confronti dei fideiussori, i quali erano portatori di autonomi e diversi interessi rispetto a quelli del debitore principale, dunque, in sede arbitrale non avrebbero avuto la possibilità di partecipare in posizione uguale e paritaria rispetto alla parte istante e con pienezza dei diritti di difesa. Da qui l'incomprensione a seguito della notifica della domanda di arbitrato, avendo le Parti resistenti provveduto ognuna a nominare un proprio Arbitro e, dopo l'istanza al Presidente del Tribunale da parte di ^{Contr} per le plurime nomine, l'intervenuto decreto di nomina nei confronti di ^{CP_3} in seguito integrato dall'estensione del medesimo Arbitro anche nei confronti degli altri resistenti su richiesta di ^{Contr}. Dunque, le modalità descritte di nomina degli arbitri e la composizione del Collegio arbitrale risultavano manifestamente nulle ed illegittime, anche ai sensi dell'art. 816-*quater* c.p.c. che richiedeva la sussistenza di due condizioni per un procedimento unitario, invero assenti nel caso di specie: tutte le parti resistenti risultavano vincolate alla convenzione arbitrale, che avevano accettato e sottoscritto, e che le medesime si fossero accordate per nominare un unico Arbitro. Inoltre, il Tribunale poteva sostituirsi alla nomina solo in caso di inerzia delle stesse Parti, ai sensi dell'art. 810/2 c.p.c.- Il Collegio arbitrale avrebbe

dovuto fin da subito eccepire d'ufficio l'improcedibilità del procedimento arbitrale o, nel caso, scinderlo tra le varie parti convenute così che ognuna potesse nominare il proprio Arbitro di fiducia. Infine, chiedeva la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del Lodo impugnato e concludeva per la nullità del medesimo. Si costituiva *Contr* che, in primo luogo, chiedeva riunirsi la causa con l'ulteriore giudizio di impugnazione avverso il medesimo Lodo introdotto da *CP_3* e *CP_4*, pendente dinanzi a questa Corte e iscritto al n. 189/2023 R.G.- Eccepiva, comunque, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348-*bis* c.p.c., nonché l'inammissibilità e decadenza del gravame ai sensi degli artt. 817 e 829 c.p.c., atteso che la Parte impugnante non si era mai interessata del procedimento arbitrale e mai aveva formulato alcuna eccezione al Collegio anche in punto di improcedibilità, essendosi limitata *ab initio* ad una mera nomina di plurimi arbitri, in violazione proprio alla clausola arbitrale da lei azionata in sede di procedimento *ex art. 702-bis* c.p.c.- Quanto all'opponibilità della clausola compromissoria anche ai fideiussori, *Contr* rilevava di essersi limitata ad eseguire l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno nel procedimento *ex art. 702-bis* c.p.c. inizialmente introdotto dalla medesima *Contr* in cui il Giudice aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del Collegio Arbitrale facendo riferimento a tutte le Parti, compresi i fideiussori.

II.2. Nella causa parallela, successivamente introdotta, n. 189/2023 R.G., [...] *CP_* e *CP_4* impugnavano a loro volta il medesimo *Pt_3* sulla base dei medesimi specifici motivi di cui all'impugnazione che precedeva, diffusamente motivando: 1) nullità del lodo arbitrale per violazione delle modalità di nomina degli arbitri - Illegittima ed errata composizione del Collegio arbitrale, in relazione all'art. 829 c.p.c. comma 1 n. 2); 2) nullità del lodo arbitrale per inefficacia e/o inopponibilità della convenzione arbitrale alla società istante *CP_3* ed al garante/fideiussore *Controparte_4*, in relazione all'art. 829 c.p.c. comma 1 n. 1). Si costituiva *Contr* che ribadiva le medesime difese di cui alla comparsa di costituzione nella causa n. 131/2023 R.G., comprese le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione. Si

costituiva altresì *Pt_1* il quale chiedeva a sua volta la riunione delle cause aventi ad oggetto il medesimo *Pt_3* riportandosi alle difese già svolte nel proprio atto di impugnazione.

II.3. Disposta la riunione delle suddette cause con ordinanza del 21.1.2025 e nella contumacia di *CP_5*, entrambe erano istruite solo documentalmente e trattenute in decisione – così assorbita l'istanza di sospensiva – sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

III. Questioni pregiudiziali. Quanto all'eccezione di inammissibilità dedotta da *Contr* rispetto ad entrambe le impugnazioni ai sensi degli artt. 342 e 348-*bis* c.p.c., la stessa deve essere respinta considerato che entrambe le Parti impugnanti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., hanno argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati del *Pt_3* impugnato – invero mediante impugnazioni tra loro identiche – per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate. In secondo luogo, la circostanza che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n. 10422).

IV. I motivi di impugnazione. Sono sostanzialmente correlati, per ambedue le impugnazioni, alla inopponibilità della clausola ai fideiussori (nullità sussunta *sub* art. 829/1 n.1 c.p.c.) e alla illegittimità di nomina e composizione del Collegio Arbitrale (nullità sussunta *sub* art. 829/1 n.2 c.p.c.). I motivi sono infondati.

IV.1. Quanto al primo motivo, vale sottolineare che *Contr* conveniva i quattro convenuti (debitore + fideiussori) dinanzi al giudice ordinario il quale, proprio avverso loro eccezione, dichiarava l'incompetenza in favore dell'Arbitro. Tale ordinanza poteva per la verità essere impugnata dal solo fideiussore *CP_5* che non aveva sollevato, a quel che risulta dagli atti, alcuna eccezione di incompetenza dinanzi al Tribunale di Salerno. Tuttavia, in assenza di impugnazione, la medesima è passata in giudicato, proprio con riferimento alla competenza arbitrale, per tutte le

Parti in causa. La competenza arbitrale, pertanto, non può essere oggetto di nuovo – assolutamente irrituale – motivo di gravame.

IV.2. Quanto al secondo motivo, le Parti resistenti dopo la notifica della domanda di arbitrato – domanda che ai sensi dell'art. 816-bis.1 c.p.c., comunque anche per giurisprudenza anteriore all'introduzione della norma (cfr. Cassazione civile, Sezione I, 10/07/2013 n. 17099), produce gli effetti della domanda giudiziale – con il proprio atto di nomina eccepivano l'improcedibilità del giudizio arbitrale posto che l'istante ^{Contr} aveva invitato tutti i convenuti in arbitrato, unitariamente, alla nomina di un solo arbitro comune ad essi. Tuttavia, in seguito a ripetute istanze di ^{Contr} decreti presidenziali, era incardinato il collegio Arbitrale con unico Arbitro complessivamente riferibile a tutti i convenuti; ebbene, da tale momento – che cristallizza la sussistenza della pretesa nullità e segna il momento iniziale della sua rilevabilità – alcuna eccezione era stata sollevata dai medesimi convenuti i quali, anzi, non avevano più dedotto per l'intero giudizio alcuna ulteriore articolazione difensiva né in rito né in merito, tanto che lo stesso Collegio li dichiarava “contumaci”. Pertanto, la pretesa nullità del procedimento di nomina è stata contestata per la prima volta nella presente fase di impugnazione come motivo di gravame, ma ormai tardivamente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 810 e 829/1, n.2) c.p.c., per cui: “...il difetto di “*potestas iudicandi*” del collegio arbitrale può essere rilevato anche d'ufficio, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria [fattispecie non attinenti alla causa che ci occupa], mentre, in tutti gli altri casi – e, cioè, nelle ipotesi di nomine avvenute con modalità diverse da quelle previste dalle parti o, in difetto, dal codice di rito civile – l'irregolare composizione del collegio decidente può costituire motivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata già denunciata nel corso del giudizio arbitrale...” (Cass. civ., sez. L, sent. n. 6425, 23/03/2006).

V. **Le spese.** Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte impugnata costituita ^{Contr} come da dispositivo, sulla

base del D.M. 10.03.2014 n. 55, con successive modifiche, secondo lo scaglione di valore attribuito nell'atto di impugnativa ancorato a parametro medio. Nulla sulle spese in favore dell'impugnato CP_5 , non costituito in giudizio.

- PER QUESTI MOTIVI -

La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulle impugnative, nei giudizi indicati e riuniti tra CP_3 CP_4

[...] , Parte_1 , Controparte_5 e Controparte_1
nella qualità, avverso il lodo arbitrale emesso in Poggibonsi (SI) il 14.10.2022, così provvede:

- 1) respinge le impugnative;
- 2) condanna le Parti impugnanti CP_3 Controparte_4 e Parte_1 , in solido tra loro, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidate, in favore della Parte impugnata costituita Contr in complessivi € 14.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
- 3) dà atto che sussistono, nei confronti delle Parti impugnanti nei giudizi riuniti, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1^{quater} dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
- 4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.

Firenze, 13.05.2026

IL CONSIGLIERE Est.
Leonardo Scionti

LA PRESIDENTE
Daniela Lococo